



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Tribunale di Udine

sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del **dott.**

Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 984/12 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 22.2.2012 cron. n° 2833 U.N.E.P. del Tribunale di Udine, da

- **Comune**, in persona del sindaco *pro tempore*, con i difensori avvocati, ivi domiciliato, per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attore;

contro

- **(A)**, già titolare dell'omonima impresa, già con i difensori avvocati, ora con il difensore e dom. avvocato, per procura speciale a margine della comparsa di intervento di nuovo difensore e contestuale memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c.,

- **(B)**, titolare della "Impresa (B)", con i difensori e domm., per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,

- **arch. (C) e ing. (D)**, entrambi con il difensore e dom. avvocato, per

procure speciali a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuti;

nonché con

- **“Assicurazioni (E) S.p.A.”**, in persona dei procuratori speciali, con il difensore e dom. avvocato, per procura alle liti n. 6.352/3.270 Rep. Notaio Carlo Marchetti di Milano,

- **“Assicurazioni (F) S.p.A.”**, in persona del responsabile operativo, con i difensori avvocati, domiciliata in Udine presso l'avvocato, come da procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo,

terze chiamate;

avente ad **oggetto**: appalto di opera pubblica; risarcimento danni.

Causa iscritta a ruolo il 1°.3.2012 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.3.2014.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice**: “In via preliminare: respingersi le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, formulate dai convenuti. Nel merito: accertarsi e dichiararsi i gravissimi difetti e vizi che inficiano gli Spogliatoi dei Campi da Tennis dell’Impianto Sportivo in, di titolarità del Comune, oggetto del contratto di appalto n. 618 Rep. stipulato in data 3 luglio 2008, vizi e difetti derivanti sia dalla progettazione, che dalla direzione lavori, che dalla realizzazione dei lavori medesimi non a regola d’arte, condannarsi i convenuti (A), Impresa (B), Architetto (C) e Ingegnere (D) in solido tra loro, a pagare al Comune l’importo di €

25.844, più l'IVA di legge, con gli interessi di legge dalla domanda al saldo, quale risarcimento per i costi di eliminazione dei predetti gravissimi vizi e difetti. In via istruttoria: respingersi le richieste formulate dai convenuti, in quanto inammissibili e ininfluenti.”

- **per parte convenuta (A):** “Come in comparsa di risposta, sia nel merito che in via istruttoria. In via istruttoria: anche come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. del 24.4.2013.” Si riportano le conclusioni di merito contenute nella comparsa di risposta: “Nel merito in via principale: rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa le domande attoree tutte, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e ciò anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto fatto valere. Spese rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi che l'Ill.mo giudice accogliesse in tutto o in parte le domande attoree, previa riduzione degli importi richiesti, accertarsi e dichiararsi che l'impresa (A) non ha alcuna responsabilità quanto ai vizi e difetti riscontrati nella Perizia della società (X), e conseguentemente, rigettarsi qualsiasi domanda di condanna nei suoi confronti ovvero limitare la stessa entro i soli limiti della responsabilità a lei attribuibile, condannando i convenuti a tenerla sollevata e indenne, o comunque, a manlevare la convenuta deducendo da qualsiasi somma venisse condannata a pagare all'attrice e ascrivibile al loro comportamento. Spese rifuse o quantomeno compensate.”

- **per parte convenuta (B):** “Come in comparsa di risposta. In via istruttoria: come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. del

24.4.2013.” Si riportano le conclusioni di merito contenute nella comparsa di risposta: “In via preliminare: - dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la decadenza dell’attore dalla garanzia per mancato rispetto dei termini di legge per la contestazione degli asseriti vizi e difetti e per l’effetto rigettare le domande attoree; - dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la prescrizione dell’azione esperita dal Comune per decorso dei termini di legge e per l’effetto rigettare le domande attoree. Nel merito: - rigettare, per le ragioni di cui in premessa, le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto; - accertare e dichiarare in ogni caso, per le ragioni di cui in premessa, che all’impresa (B) non è attribuibile alcuna responsabilità in ordine agli asseriti vizi e difetti e per l’effetto respingere le domande formulate nei suoi confronti dal Comune.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.

- per i convenuti arch. (C) e ing. (D): “Nel merito: come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 1, c.p.c. del 24.3.2013. In via istruttoria: come in memorie ex art. 183, comma 6°, n° 2 e n° 3, c.p.c. del 22.4.2013 e 14.5.2013. Rigettata ogni ulteriore domanda svolta dalle altre parti convenute nei confronti dei convenuti (C) e (D) sulla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio.” Si riportano le conclusioni di merito contenute nella memoria ex art. 183, comma 6°, n° 1, c.p.c.: “Nel merito e in principalità: respingersi le domande tutte proposte dall’attore siccome decadute, infondate ovvero eccessive. Nel merito e in subordine: accertarsi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2055, comma

2°, c.c. la quota di responsabilità dei singoli condebitori solidali, statuendo in ogni caso la prevalenza della responsabilità degli esecutori delle opere asseritamente viziate. Nel merito e in via ulteriormente subordinata: condannarsi la terza chiamata Assicurazioni (E) S.p.A. a tenere indenne e manlevare l'arch. (C), in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile esistente, da tutto quanto ipoteticamente dovuto all'attore sia a titolo di capitale che di interessi che di spese di ogni natura, provvedendo al pagamento diretto a norma dell'art. 1917, comma 2°, c.c. Condannarsi la terza chiamata Assicurazioni (F) S.p.a. a tenere indenne e manlevare l'ing. (D), in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile esistente, da tutto quanto ipoteticamente dovuto all'attore sia a titolo di capitale che di interessi che di spese di ogni natura, provvedendo al pagamento diretto a norma dell'art. 1917, comma 2°, c.c. Spese di lite tutte rifuse, gravate di CNPAF e IVA”.

- **per la terza chiamata Assicurazioni (E) S.p.A.**”: “Come in comparsa di risposta. In via istruttoria: si associa alle istanze dell'avvocato Conti.” Si riportano le conclusioni di merito contenute nella comparsa di risposta: “1) Sulla domanda di garanzia: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa e conseguentemente rigettare la domanda svolta verso Assicurazioni (E) per le ragioni esposte nel presente atto. Spese e onorari rifusi. In via subordinata: limitarsi la condanna della deducente Compagnia Assicuratrice nei limiti del massimale e del rischio assicurato, nonché tenuto conto dello

scoperto previsto dalla polizza. In ogni caso, contenere la condanna nei limiti di responsabilità che dovesse essere individuata direttamente in capo all'assicurato, con esclusione del vincolo di solidarietà. Spese in tutto o in parte compensate. 2) Sulla domanda principale: respingersi la domanda principale poiché si è prodotta la decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c., ovvero perché la domanda è infondata nel merito. Spese ed onorari rifusi. In via subordinata sulla domanda principale: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice accogliesse in tutto o in parte le domande attoree, previa riduzione degli importi richiesti, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'arch. (C) in relazione ai vizi e difetti enunciati nell'atto di citazione e, conseguentemente, rigettare qualsiasi domanda di condanna nei suoi confronti ovvero limitare la stessa entro i limiti di responsabilità ad esso direttamente attribuibile. Spese ed onorari rifusi o compensati."

- per la terza chiamata "Assicurazioni (F) S.p.A.": "Nel merito: come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 1, c.p.c. In via istruttoria: ammettersi tutte le istanze di cui alla memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. del 18.3.2013 e quelle dedotte dal chiamante (C) nella memoria 22.4.2013." Si riportano le conclusioni di merito contenute nella prima memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.: "In via principale: respingersi ogni pretesa attorea nei confronti dell'ing. (D) in quanto infondata in fatto e diritto, anche per intervenuta decadenza dell'azione di garanzia e/o ai sensi dell'art. 1227, comma 2°, c.c. già formalmente eccepito. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,

anche parziale, delle pretese attoree, respingersi ogni domanda del convenuto chiamante ing. (D) nei confronti della compagnia Assicurazioni (F) S.p.A. perché infondata per difetto di copertura assicurativa. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi oltre accessori di legge”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Comune lamenta “i gravissimi difetti e vizi” manifestatisi negli spogliatoi dei campi di tennis del centro sportivo di dopo che erano stati eseguiti “lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo degli spogliatoi e per l'ottenimento del CPI della centrale termica”. Più precisamente, si contestano: “il problema dell'umidità nel blocco spogliatoi”, che viene ricondotto al “ristagno delle acque delle docce sul pavimento” – causato a sua volta dall'insufficienza del sistema di drenaggio e dall'inesistenza della (pur prevista) pendenza del pavimento – e alla mancata posa in opera degli aspiratori nei blocchi doccia (anch'essa prevista nel progetto); il fenomeno di “infiltrazione e sfaldamento dei rivestimenti a parete nei blocchi docce”, causato dall'uso di materiali e dalla posa in opera entrambi inadeguati. Per questi motivi, il Comune, invocando l'art. 1669 c.c., conviene in giudizio, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 31.716,31, le due imprese associatesi per l'esecuzione dei lavori e i due professionisti associatisi in raggruppamento temporaneo per la progettazione, la direzione lavori, l'assistenza operativa, la contabilità delle opere e il coordinamento in

materia di sicurezza.

Tutti i convenuti resistono alla domanda, sollevando molteplici eccezioni, anche di prescrizione e decadenza, e innanzitutto negando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c. L'arch. (C) e l'ing. (D) chiamano in causa le rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità civile professionale, le quali, costituendosi, da un lato si associano alle difese svolte dai rispettivi assicurati, dall'altro lato eccepiscono il difetto di copertura assicurativa, oltre ad invocare i limiti di polizza.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo in corso di causa.

Nell'atto di citazione, a fondamento della domanda, viene esplicitamente ed esclusivamente citato l'art. 1669 c.c., di cui si evidenzia che pone un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale idonea a coinvolgere in solido, non solo gli appaltatori, ma anche chiunque abbia concorso con loro nella determinazione dei danni, ivi compresi i professionisti incaricati della progettazione dell'opera e della direzione lavori (v., infatti, in tal senso: Cass. 23.7.2013, n° 17874). La mancata invocazione degli artt. 1667 e 2226 c.c. non può essere considerata frutto di un errore o di una dimenticanza della difesa, posto che parte attrice ha evidentemente voluto evitare il prevedibile ostacolo di un'eccezione di decadenza della garanzia per tutti i vizi palesi, stanti la certificazione della regolare esecuzione dei lavori del 7.7.2009 (doc. n°

9 di parte attrice, che reca il “visto ed accettato, si conferma” sottoscritto dal Comune, in persona del dirigente del servizio) e lo iato temporale di quasi due anni che la separano dalla formale denuncia dei vizi (28.3.2011: doc. n° 11 di parte attrice). Tale eccezione è stata infatti puntualmente sollevata dagli imprenditori convenuti, ma si può ritenere *non pertinente*, in quanto relativa ad una domanda (*causa petendi*) che parte attrice non ha svolto.

La causa verte, pertanto, sulla sussistenza o meno degli estremi per l'applicazione dell'art. 1669 c.c., il quale non richiede soltanto una generica presenza di vizi e difetti, ma presuppone, da un lato, che si tratti “di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata”, dall'altro lato, che “l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione”, rovini in tutto o in parte, ovvero presenti “evidente pericolo di rovina o gravi difetti”. È noto che proprio il concetto di “gravi difetti” rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. è frequente motivo di contenziosi e che la Corte di Cassazione ha cercato di definire quel concetto precisando che “Il grave difetto di costruzione che legittima l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile” (Cass. 19.2.2007, n° 3752). La Corte Suprema, quindi, svincola la nozione di “gravi difetti” da quella di *carenza strutturale* che è invece implicata nei separati concetti di “rovina” dell'opera e di “evidente pericolo di rovina”. Da questo punto di vista, quindi, le allegazioni in fatto del Comune di

Udine sono coerenti con il richiamo all'art. 1669 c.c. Tuttavia, rimane ostacolo insuperabile all'accoglimento della domanda l'altro elemento costitutivo della fattispecie astratta considerata da quella disposizione, ovvero sia che la specifica responsabilità aquiliana venga invocata con riferimento *alla costruzione* di un edificio e, quindi, non ad opere di mera manutenzione straordinaria di un edificio già esistente. Naturalmente, non è escluso che la manutenzione si presenti con tali caratteri di straordinarietà da poter essere considerata *equivalente* ad una ricostruzione *ex novo* dell'edificio. Ma ciò non avviene nel caso di specie, che può essere considerato analogo a quello che diede origine al precedente della Corte di Cassazione da cui è stata tratta la seguente massima ufficiale: "La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile tale ipotesi di responsabilità in riferimento all'opera di mero rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale di un edificio preesistente)", (Cass. 20.11.2007, n° 24143, citata nella comparsa di risposta per (A), ove tale eccezione in senso lato è stata espressamente sollevata, senza alcuna specifica replica o contestazione nelle successive difese di parte attrice). In effetti,

l'oggetto dell'appalto preso in considerazione nell'atto di citazione consiste nel rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti degli spogliatoi, oltre alla fornitura e posa in opera di serramenti e accessori per l'aerazione dei locali. Non si tratta, quindi, della "costruzione dell'edificio stesso o di una parte di esso", il che – a prescindere da qualsiasi valutazione sulla gravità dei vizi e sulla tempestività della relativa denuncia – esclude in radice la possibilità di ravvisare nella presente fattispecie l'invocata responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 1669 c.c.

Se, dunque, la domanda di parte attrice non può che essere respinta per tale assorbente motivo di carattere giuridico, l'effettiva riscontrata esistenza di macroscopici difetti come descritti dal c.t.u. ed evidenziati dalla documentazione fotografica – difetti sicuramente riconducibili ad errori esecutivi e carenze nella direzione lavori, se non anche ad errori progettuali – integra gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite. Compensazione da disporre a maggior ragione nei confronti delle terze chiamate, con riferimento alle quali non viene emessa alcuna pronuncia di merito (non essendosi dato il caso di dovere prendere in considerazione le domande svolte nei loro confronti dai convenuti professionisti).

Le spese di a.t.p. vengono poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti costituite, da dividersi, nei rapporti interni, in $\frac{1}{2}$ a carico dell'attore, $\frac{1}{8}$ a carico di ciascuno dei convenuti (A) e (B) e $\frac{1}{16}$ a carico di ciascuno dei convenuti arch. (C) e ing. (D) e delle terze

chiamate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 984/12 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 22.2.2012, da Comune contro (A), (B), nonché contro arch. (C) e ing. (D) e con la chiamata in causa di Assicurazioni (E) S.p.A e Assicurazioni (F) S.p.A., così decide:

1. respinge la domanda di parte attrice, perché infondata nei termini di cui in motivazione;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale di tutte le parti costituite, da dividersi, nei rapporti interni, in $\frac{1}{2}$ a carico dell'attore, $\frac{1}{8}$ a carico di ciascuno dei convenuti (A) (fermi gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato) e (B) e $\frac{1}{16}$ a carico di ciascuno dei convenuti arch. (C) e ing. (D) e delle terze chiamate.

Così deciso in Udine, il 5.9.2014.

Il Giudice.